



## F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 383 DEL 3 aprile 2001



### A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

#### 1) CAMPIONATO DI SERIE A TIM

##### Gare del 31 marzo e 1° aprile 2001 – Settima giornata ritorno

Atalanta-Napoli 1-1  
Bari-Lecce 3-2  
Juventus-Brescia 1-1  
Milan-Lazio 1-0  
Parma-Bologna 0-0  
Perugia-Internazionale 2-3  
Reggina-Udinese 1-1  
Roma-Verona 3-1  
Vicenza-Fiorentina 1-1.

### B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina, nel corso della riunione del 2 e 3 aprile 2001, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 75

## 1) CAMPIONATO DI SERIE A TIM

### Gare del 31 marzo e 1° aprile 2001 – Settima giornata ritorno

#### **Gara Soc. Atalanta – Soc. Napoli del 1° aprile 2001**

#### ***Il Giudice Sportivo***

Rilevato dal rapporto di un Assistente che:

sostenitori della Società Napoli lanciavano, al 20° del primo tempo, cinque fumogeni in direzione di un settore degli spalti occupato da sostenitori della squadra avversaria, e ripetevano tale condotta, al 39° del primo tempo, indirizzando più di dieci fumogeni contro il medesimo settore.

La maggior parte di tali fumogeni andavano a segno, raggiungendo la curva ove erano presenti i sostenitori della Società Atalanta;

Osserva:

tale condotta rientra nella fattispecie di comportamenti violenti previsti e sanzionati dall'art. 6 ter C.G.S., essendo evidente che lanci così intensi e ripetuti di fumogeni, andati a segno, hanno rappresentato **comunque un pericolo per l'incolumità pubblica**, proprio in considerazione del numero delle persone presenti nella curva e per la concreta potenzialità a cagionare danni, anche gravi, ad un gruppo esteso di soggetti, coinvolti – quali persone offese – dal lancio di simili oggetti.

E' di intuitiva percezione, infatti, che la caduta contemporanea di una pluralità di fumogeni, scagliati da distanza, in mezzo ad una folla sistemata in spazi comunque ristretti come quelli di una curva, costituisce un fatto capace di provocare rilevanti esiti lesivi in danno di un numero indeterminato di persone. E ciò sia per le conseguenze a carico di chi venga direttamente raggiunto da un fumogeno sia per le conseguenze connesse ad una reazione collettiva di sbandamento della folla.

Va osservato che per analogo comportamento dei propri sostenitori la Società Napoli è già stata recentemente sanzionata con ammenda e diffida, in applicazione dell'art. 6 ter C.G.S., come modificato a seguito di decisione del Commissario Straordinario della F.I.G.C. (C.U. n.9 del 25/1/2001, entrato in vigore l'11/2/2001).

Si deve, pertanto, applicare nel caso di specie la norma contenuta nel comma 3 dell'art. 6 ter citato che stabilisce la sanzione della squalifica del campo (oltre un'ammenda con diffida) a carico della società che sia stata già diffidata per fatti violenti commessi da suoi sostenitori in occasione di una partita.

Come risulta in modo chiaro dalla formulazione del comma 3, la squalifica del campo costituisce, in tali circostanze, una sanzione che il Giudice Sportivo **deve adottare** senza margini di discrezionalità: la norma prescrive che alla società già diffidata è **inflitta la squalifica del campo**, oltre all'ammenda con nuova diffida.

Se il legislatore federale avesse inteso attribuire in proposito un ambito discrezionale agli organi della disciplina sportiva avrebbe fatto ricorso ad una diversa formulazione letterale, come ad esempio "alla società può essere inflitta la squalifica del campo". D'altro canto, il

tenore letterale del comma 3 risponde alla ragione ispiratrice della modifica regolamentare introdotta a far data dall'11 febbraio u.s., mossa da un intento di maggior rigore nella repressione dei comportamenti violenti posti in essere dai sostenitori in occasione di una gara.

E' agli atti di quest'ufficio documentazione trasmessa dalla Società Napoli, ed in particolare una lettera del 6 febbraio 2001 indirizzata alla Questura di Napoli e ad un Commissariato di P.S. della stessa città.

Tale documentazione, certamente indicativa di un meritorio spirito di collaborazione tra la società e le Forze dell'Ordine locali, non appare peraltro idonea ad escludere l'applicabilità della sanzione prevista dal citato art.6 ter, comma 3, seconda parte C.G.S.

Va osservato infatti che la lettera in questione è stata inviata alla sola Questura di Napoli, e quindi ad un Ufficio che non ha possibilità di intervenire, sul piano delle iniziative per l'Ordine pubblico, in occasione delle partite disputate dalla squadra partenopea in trasferta. Quindi, con specifico riferimento alla gara Atalanta-Napoli, non si può affermare che la Società Napoli abbia posto in essere quell'attività di concreta cooperazione con le Forze dell'Ordine competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti: cooperazione richiamata dal comma 5 dell'art.6 ter citato quale causa di esclusione o di attenuazione della punibilità per fatti violenti commessi da sostenitori.

Va, invece, considerata la circostanza che i fatti violenti sono stati commessi dai sostenitori del Napoli in occasione di una gara disputata in trasferta: in una circostanza, cioè, nella quale certamente più ridotti erano i margini di intervento della Società Napoli in vista della prevenzione di fatti violenti ad opera dei suoi sostenitori.

Tale valutazione può influire nella determinazione della sanzione pecuniaria accessoria alla squalifica del campo, che deve essere fissata nella misura minima prevista dall'art. 6 ter comma 3.

### **P.Q.M.**

Delibera di infliggere:

- Alla Società Napoli la squalifica del campo **per una giornata effettiva di gara con ammenda di Lire 20.000.000 e diffida.**

Trasmette gli atti al Comitato di Presidenza della Lega Nazionale Professionisti per gli adempimenti di competenza.

°/°/°/°/°/°/°/

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

#### **a) SOCIETA`**

Ammenda di L. 15.000.000 : alla Soc. **PERUGIA** per avere suoi sostenitori, al 30° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un oggetto in plastica di significative dimensioni e rilevante peso; recidiva specifica.

Ammenda di L. 10.000.000 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, dopo la segnatura della rete avversaria, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco; recidiva specifica reiterata.

Ammenda di L. 10.000.000 : alla Soc. **VICENZA** per avere suoi sostenitori, al 43° del secondo tempo, esposto per una trentina di secondi, uno striscione di rilevanti dimensioni contenente frase di inequivoco significato apologetico relativo ad un precedente episodio di violenza.

Ammenda di L. 8.000.000 : alla Soc. **LECCE** per avere suoi sostenitori fatto esplodere con fragore tre petardi all'interno del recinto di giuoco, prima dell'inizio della gara; recidiva specifica reiterata.

Ammenda di L. 6.000.000 : alla Soc. **MILAN** per avere suoi sostenitori, al 14° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; recidiva specifica reiterata.

Ammenda di L. 5.000.000 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori fatto esplodere, all'8° del secondo tempo, un petardo con notevole fragore; recidiva specifica reiterata.

## **b) CALCIATORI**

### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**BLANC Laurent** (Internazionale): per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

**CANNAVARO Paolo** (Parma): per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

**GAARDE Alan** (Udinese): perchè, al 47° del secondo tempo, mentre eseguiva esercizi di riscaldamento nel campo per destinazione, urlava ad un Assistente una frase irrispettosa; infrazione rilevata dal medesimo Assistente.

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**AMOROSO Marcio** (Parma): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

**AMORUSO Nicola** (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**DONI Cristiano** (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

**INNOCENTI Duccio** (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**MORABITO Giovanni** (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**PIRLO Andrea** (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**ZAGO Antonio Carlos** (Roma): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

### **PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA**

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)**

**MAMEDE Jose'** (Reggina).

#### **AMMONIZIONE**

#### **SECONDA SANZIONE**

**BEGHETTO Massimo** (Vicenza)

**CHIESA Enrico** (Fiorentina)

**GANZ Maurizio** (Atalanta).

#### **PRIMA SANZIONE**

**MORETTI Emiliano** (Fiorentina).

### **PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO**

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (DECIMA SANZIONE)**

**GIANNICEDDA Giuliano** (Udinese).

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)**

**COLUCCI Leonardo** (Verona)

**CONTICCHIO Alessandro** (Lecce)

**MARCOLIN Michele** (Bari)

**PADALINO Pasquale** (Bologna).

#### **AMMONIZIONE**

#### **NONA SANZIONE**

**BALDINI Francesco** (Napoli)

**COLUCCI Giuseppe** (Verona)

**MATERAZZI Marco** (Perugia).

#### **SESTA SANZIONE**

**BALLERI David** (Lecce)

**SIMEONE Diego Pablo** (Lazio).

QUINTA SANZIONE

**COSTACURTA Alessandro** (Milan)  
**DIAZ Cristian Lionel** (Udinese)  
**MATUZALEM Francelino Da Silva** (Napoli).

SECONDA SANZIONE

**GAMBERINI Alessandro** (Bologna)  
**IULIANO Mark** (Juventus)  
**ROSSI Marco** (Fiorentina)  
**TEODORANI Carlo** (Verona)  
**WOME Nlend Pierre** (Bologna).

PRIMA SANZIONE

**HELGUERA Buija Luis** (Udinese)  
**NAPPI Marco** (Atalanta).

**PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO**

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

**PAGLIUCA Gianluca** (Bologna).

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

---

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 13 aprile 2001.

PUBBLICATO IN MILANO IL 3 APRILE 2001

IL SEGRETARIO  
*dott. Giorgio Marchetti*

IL PRESIDENTE  
*dott. Franco Carraro*